

Linee guida in materia di incarichi professionali conferiti dai commissari nominati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle procedure di gestione delle crisi

Ai sensi degli artt. 71, comma 1, 76, comma 1 e 81, comma 1, del Testo Unico Bancario la Banca d'Italia nomina gli organi delle procedure di Amministrazione Straordinaria, Gestione Provvisoria e Liquidazione Coatta Amministrativa relative alle banche. L'Istituto, ai sensi degli artt. 56 e 57 del Testo Unico della Finanza, è titolare di un analogo potere di nomina con riguardo agli organi delle procedure di amministrazione Straordinaria e Liquidazione Coatta Amministrativa applicate alle SIM, alle SICAV e alle SGR.

I commissari nominati dalla Banca d'Italia subentrano, nella veste di pubblici ufficiali, agli organi di rappresentanza ed amministrazione degli intermediari esercitando le relative prerogative ed assumendo conseguentemente la piena responsabilità del proprio operato.

La Banca d'Italia individua i professionisti cui conferire i predetti incarichi tra soggetti dotati di elevato livello di esperienza, qualificazione professionale e di indipendenza.

Il crescente numero delle procedure, le spiccate peculiarità e complessità delle problematiche che gli organi straordinari e liquidatori sono chiamati ad affrontare possono rendere necessaria l'acquisizione di consulenze o prestazioni professionali da parte di soggetti esterni (legali, professionisti, società di revisione e di consulenza), con riguardo a tematiche di particolare contenuto specialistico.

L'ordinamento attribuisce alla Banca d'Italia funzioni di generale supervisione dell'andamento delle procedure; in tale ambito - anche al fine di valutare l'operato degli organi nominati - con le presenti linee guida si intende fornire ad essi talune indicazioni di massima sia per razionalizzare il ricorso a professionisti e a società esterne nel corso della procedura - in linea con il principio di prudenza nell'impiego delle risorse dell'intermediario già sancito dal codice deontologico¹ - sia per incrementare i livelli di trasparenza della procedura e di ridurre i rischi reputazionali e di conflitti di interesse.

Articolo 1 Oggetto e ambito applicativo

Ferma restando l'esclusiva responsabilità degli organi straordinari e liquidatori in merito alla decisione di ricorrere a consulenze o prestazioni professionali da parte di soggetti esterni nonché nella scelta dei professionisti a cui rivolgersi, le presenti

¹ Cfr. "Codice deontologico per i componenti degli organi delle procedure di gestione delle crisi (gestione provvisoria, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa) delle banche e degli altri intermediari sottoposti a vigilanza" pubblicato sul sito della Banca d'Italia.

linee guida individuano i criteri, i requisiti e le procedure per l'affidamento di consulenze di carattere specialistico ("incarichi") a professionisti o società specializzate nonché l'affidamento delle difese in giudizio nell'ambito delle procedure di gestione delle crisi delle banche e degli intermediari finanziari contemplate nel Testo Unico Bancario (TUB) e nel Testo Unico della Finanza (TUF).

Articolo 2 **Presupposti**

1. Gli incarichi sono affidati sulla base di principi di prudenza, ragionevolezza e proporzionalità, ispirando le scelte al perseguimento degli obiettivi che la legge assegna agli organi di gestione delle crisi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei creditori sociali e degli altri titolari di interessi rilevanti nonché delle caratteristiche delle problematiche da affrontare, delle professionalità degli organi straordinari e liquidatori nonché di quelle disponibili presso l'azienda, della situazione patrimoniale e finanziaria di quest'ultima.

2. L'attribuzione di incarichi dovrebbe essere subordinata alla ricorrenza, in via alternativa, di questioni e problematiche:

a) non rientranti tra le specifiche professionalità degli organi nominati dalla Banca d'Italia ovvero che, pur rientrandovi, comportino un grado di impegno tale da pregiudicare l'efficace gestione della procedura;

b) non incluse nell'ambito di quelle suscettibili di essere gestite all'interno della struttura organizzativa dell'intermediario sottoposto alla procedura o che, pur astrattamente incluse tra quelle, siano di rilevanza e complessità tali da rendere opportuno il ricorso a professionalità esterne ovvero ancora che, per ragioni legate al contesto aziendale, sia preferibile demandare a soggetti terzi;

c) per le quali la prestazione da acquisire richieda l'iscrizione in specifici albi o elenchi professionali;

d) afferenti alla verifica o valutazione di elementi relativi a particolari ambiti operativi, all'organizzazione, o comunque alla struttura aziendale, allorché l'affidamento ad organi od uffici dell'azienda stessa possa dar luogo a rischi di conflitti di interesse;

e) rispetto alle quali sussistano condizioni di particolare urgenza che rendano necessario il ricorso a professionisti esterni.

3. Ferma restando la competenza e la responsabilità esclusiva dei commissari nella gestione della procedura e nella scelta in ordine al ricorso a consulenti esterni, gli organi straordinari e liquidatori forniscono, nell'ambito dell'informativa periodica rassegnata alla Banca d'Italia, un resoconto in merito alle consulenze attribuite, (indicando natura, controparti, costo, ragioni che motivano il ricorso a professionalità esterne).

Articolo 3

Soggetti affidatari degli incarichi

1. Al fine di garantire la professionalità degli affidatari e di contenere gli oneri per gli intermediari, gli incarichi dovrebbero essere attribuiti a professionisti o a società di consulenza di comprovata esperienza nello specifico settore oggetto di interesse e, ove possibile, presenti sul territorio in cui ha sede l'intermediario, salvo che il peculiare contesto locale renda opportuna una scelta diversa.

2. Al fine di scongiurare rischi di conflitti di interesse, dovrebbero essere evitati incarichi a professionisti o società di consulenza con i quali gli organi nominati e gli ex esponenti aziendali si trovino in relazione d'affari; allo stesso fine dovrebbero evitarsi incarichi a soggetti ovvero a società di consulenza, i cui organi di vertice ovvero i cui proprietari, siano parenti o affini entro il quarto grado degli organi nominati nonché degli ex esponenti aziendali.

Articolo 4

Conferimento dell'incarico

1. Al fine di contemperare le esigenze di garantire la trasparenza della scelta, il contenimento dei costi e la natura fiduciaria del rapporto, i professionisti esterni o le società di consulenza, salvo casi motivati, dovrebbero essere selezionati previa consultazione scritta di almeno tre potenziali candidati di livello professionale equivalente ai quali andrebbero inviate analoghe richieste di preventivo. Le lettere di consultazione dovranno contenere gli elementi utili a valutare il costo e la prestazione fornita (quali prezzo, numero e qualità delle risorse dedicate al progetto ecc.).

2. La selezione dovrebbe eseguirsi sulla base della comparazione dei preventivi forniti ed impiegando gli elementi indicati nella lettera di consultazione.

3. Nel caso di attribuzione di più incarichi nel corso della procedura è opportuno seguire un criterio di rotazione degli affidatari evitando, ove possibile, l'attribuzione di incarichi multipli ad un unico soggetto, salve ovviamente le eventuali sinergie e affinità di questioni che giustificano il conferimento plurimo.

4. Nel caso di incarichi, anche di patrocinio in giudizio e/o assistenza legale, aventi carattere seriale, gli organi nominati potranno attribuire il mandato ad un unico soggetto, ove ciò sia giustificato da ragioni di efficienza ed ottimizzazione delle risorse.

Articolo 5

Incarichi in deroga

1. Gli organi nominati che conferiscano incarichi sulla base di presupposti e/o di modalità diversi da quelli descritti nelle presenti Linee Guida, ne danno dettagliatamente conto, indicandone altresì le ragioni, nella relazione periodica alla Banca d'Italia di cui all'art. 2, comma 3.